

ADDENDUM

**ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELISOCCORSO PER LA REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020)
LOTTO 1 CIG: 8333049991**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 al Fornitore;

e) in data 11 ottobre 2021 SCR Piemonte S.p.A. – in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO – e il Fornitore in persona del dott. Mauro AIRAUDI, allora Presidente e Amministratore Delegato, sottoscrivevano la “Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto – lotto 1” (di seguito anche “Convenzione”), avente validità di sette anni dalla data di attivazione del servizio;

f) con determinazione del Direttore Appalti n. 265 del 7 agosto 2024 è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è

stato approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da calcolarsi su base annuale;

g) per quanto sopra detto, si rende necessaria la sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione (di seguito anche "Addendum").

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 1, l'Offerta Economica Lotto 1 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° settembre 2024, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei

servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente

Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	166.605,00 €
Lotto 1	ORA VOLO	2.068,20€
	CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	237.843,00 €
	ORA VOLO	2.068,20 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

ART. 2 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) a decorrere dal 1° settembre 2024 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP adotta un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi

dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei
prezzi aggiornati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: AIRAUDI ADA
Data: 21/08/2024 11:55:18

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO PER LA
REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020) LOTTO 2 CIG: 83330645F3**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti

territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 2 al Fornitore;

e) l'atto di aggiudicazione è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 9002 del 21 ottobre 2022;

f) con determinazione del Direttore Appalti n. 5 del 19 gennaio 2023, è stata confermata l'ammissione nonché disposta nuovamente l'aggiudicazione del lotto 2 del servizio in oggetto a favore del concorrente Airgreen S.r.l., secondo le risultanze di cui all'allegato 1 "Prospetto di aggiudicazione" alla medesima;

g) con determinazione del Direttore Appalti n. 265 del 7 agosto 2024 è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è stato approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da

calcolarsi su base annuale;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 1.605.550,00, prestata mediante *fideiussione bancaria* n. 1787465, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con estensione di durata disposta con appendice n. 1 rilasciata in data 29.04.2024, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura nonché la dichiarazione integrativa alla polizza assicurativa n. 675/2023 rilasciata da Generali Italia S.p.A. in data 22.04.2024, secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima, le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 2, l'Offerta Economica Lotto 2 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione Piemonte (di seguito anche solo “servizio”) e la prestazione dei servizi connessi secondo le condizioni, riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con Determinazione del Direttore Appalti n. 265 del 7 agosto 2024 e meglio dettagliate all'art. 8
2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte a prestare il servizio di elisoccorso, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il numero complessivo di ore volo stimato e riportato nel Capitolato tecnico è da intendersi come fabbisogno indicativo, meramente orientativo e viene indicato in via del tutto presunta; lo stesso riguarda il fabbisogno stimato occorrente alla Regione Piemonte ed è stato determinato

principalmente sulla base dell'utilizzo relativo all'ultimo anno e considerando le possibili variabili che possono intervenire durante tutto l'arco temporale di durata della Convenzione.

4. SCR Piemonte S.p.A. si riserva di attivare il servizio notturno su una delle due basi del lotto, alle condizioni economiche offerte in gara: Il fornitore dovrà garantire la capacità di operatività notturna entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta scritta.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in nessun modo né S.C.R. Piemonte S.p.A. né per l'Amministrazione Contraente, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno del servizio, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

6. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara ed adeguati, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i del servizio nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico).

7. Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Il contratto di fornitura tra l'Amministrazione e il Fornitore è regolato dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura da inviare al Fornitore Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

8. Il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, la Convenzione potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza

della Convenzione originaria.

6. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), l'Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura.

7. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore dovrà attivare il servizio inderogabilmente entro il 1° gennaio 2025. In quella data dovranno essere disponibili tutti gli elicotteri offerti, le attrezzature a supporto nonché il personale previsto con le relative abilitazioni.

2. Per dare esecuzione al servizio, l'Amministrazione deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: (i) CIG derivato; (ii) ore di volo stimate; (iii) importo del servizio; (iv) gli estremi per la fatturazione (v); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione del Servizio oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.
2. L' Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, durante tutta la durata della Convenzione, verifiche, di corrispondenza delle prestazioni con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione contraente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) fornire il servizio oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

- d) conformare la qualità del servizio erogato alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie o normative relative allo specifico settore oggetto di gara) senza alcun aumento di prezzo;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità del servizio a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.1 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- h) assicurare il servizio di ripristino, sostituzione e manutenzione degli elicotteri secondo quanto disposto al par. 9 del Capitolato tecnico;
- i) rispondere alla disciplina in materia di personale dettagliata al par. 10 del Capitolato tecnico;

j) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché all' Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

k) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente al servizio di elisoccorso dettagliato al par. 3 del Capitolato tecnico, deve eseguire i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali elencati al par. 11 del Capitolato tecnico. Tali servizi devono intendersi connessi ed accessori al servizio oggetto di gara, pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel /i prezzo/o unitario/i offerto/i in sede di gara.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° gennaio 2025, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a
		seguito di
		adeguamento +
		14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	172.350,00 €
Lotto	ORA VOLO	2.068,20 €
2	INTEGRAZIONE CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	51.705,00 €
	ORA VOLO	2.286,51 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. Il Servizio di elisoccorso e le conseguenti prestazioni rese a termini della presente Convenzione dovranno essere fatturate a carico dell'Amministrazione Contraente con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi. Ciascuna fattura dovrà pertanto riportare in dettaglio l'indicazione del canone mensile e delle ore di volo.

6. In caso di rilevazione di periodi di volo privi di adeguata giustificazione, l'Amministrazione Contraente si riserva di non riconoscere il corrispettivo per il relativo periodo di volo.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

A tal proposito, il fornitore ha fornito gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio interrompono i termini di pagamento.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di 60 giorni saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà contestare ed applicare penalità secondo quanto dettagliato al par. 13 del Capitolato tecnico.

2. Per qualsiasi altra fattispecie di inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni comprese nel contratto diversa da quelle previste nella tabella di cui al par. 13 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale variabile da € 250,00 ad € 2.000,00, determinata dal DEC in base alla gravità dell'inadempienza o del non corretto adempimento.

3. Per le penali quantificate proporzionalmente ai canoni mensili, vanno considerati i canoni previsti per la specifica base oggetto di inadempimento.

4. È comunque fatta salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

5. In tutte le ipotesi di cui sopra, l'Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico del Fornitore sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Amministrazione Contraente a causa dell'inadempimento. Nel caso di minore spesa, nulla spetta al Fornitore, che non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non esimono il Fornitore dal rispondere di eventuali danni o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Amministrazione Contraente.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 27.2 del Disciplinare di gara, attinenti allo

svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

5. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura

assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 11.

6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- mancata integrazione, al momento dell'attivazione del servizio, della polizza assicurativa n. 30245225 secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;
- nel caso si verificchino, nell'arco dell'anno, un numero di giorni (dati dalla somma delle ore) superiore a 20 di avaria, incidente o intervento di manutenzione non programmata che comportano un fermo macchina, frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

**ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – NOMINATED PERSONS

Il Fornitore ha notificato i nominativi delle figure dirigenti elencate al par. 10.3.6. del Capitolato tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle

corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo

inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni

per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Prima dell'inizio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, per completare/integrare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare riferendolo e modellandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento. L'integrazione, sottoscritta dalle parti, sarà allegata al Contratto di Fornitura quale parte integrante e sostanziale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime

finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e

del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE



Firmato digitalmente da: AIRAUDI ADA
Data: 21/08/2024 11:53:18

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

La sottoscritta Ada AIRAUDI, quale Presidente e Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; 10 (Penali); 11 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 14 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

Firmato digitalmente da: AIRAUDI ADA
Data: 21/08/2024 11:53:19

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



Società di
Committenza
Regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI

Patrizia GAMERRO

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte (gara 86-2020) - Lotti 1 e 2 Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Adeguamento contrattuale prezzi. Approvazione schemi di Addendum lotto 1 e Convenzione lotto 2.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
19034B01	ELISOCCORSO	021006

IL DIRETTORE APPALTI

Visti

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
- lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 giugno 2023;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”.

Richiamati

- la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 aprile 2024 con la quale sono stati nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;
- l'atto notarile repertorio n. 10.955 del 20 gennaio 2022, con il quale sono stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l'espletamento delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2022, avente ad oggetto: “Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti. Determinazioni inerenti all'esercizio della procura” ed i relativi aggiornamenti - I°, II°, III°, IV°, V°, VI°, VII°, VIII°, IX°, X°, XI°, XII°, XIII°, XIV°, XV°, XVI° e XVII° - di cui rispettivamente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022, del 28 aprile 2022, del 26 maggio 2022, del 4 luglio 2022, dell'11 ottobre 2022, del 2 dicembre 2022, del 16 gennaio 2023, del 27 febbraio 2023, del 31 marzo 2023, del 21 aprile 2023, del 29 maggio 2023, del 29 settembre 2023, del 14 dicembre 2023, del 29 gennaio 2024, del 7 marzo 2024, del 17 aprile 2024 e del 19 luglio 2024;
- l'istruzione operativa IO01 - Controllo degli atti, approvata, in sede di aggiornamento, con determinazione del Direttore generale n. 60 del 10 novembre 2023 su mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2014, n. 34-189 “*Programmi Operativi 2013-2015, Riordino della funzione Acquisti a seguito della L.R. 20/2013: individuazione delle Aziende Sanitarie capofila del Coordinamento degli acquisti per le Aree Interaziendali definizione della nuova matrice delle competenze*” che stabilisce la matrice delle competenze nelle convenzioni centralizzate di SCR Piemonte.

Premesso

- che con nota prot. n. 87478 del 31 agosto 2018 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, in relazione al servizio di Elisoccorso regionale, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2020, rilevava alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, considerata la valenza del servizio e l'oggettiva complessità di redazione del capitolato tecnico, l'opportunità di affidare alla Società di Committenza regionale l'espletamento della nuova procedura di gara;
- che con lettera prot. n. 00001504/2019 del 21 gennaio 2019 (prot. S.C.R. 502 del 21 gennaio 2019) la Direzione Sanità della Regione Piemonte affidava ad S.C.R. Piemonte S.p.A. il compito di esperire la procedura di gara per il Servizio Elisoccorso per la Regione Piemonte;
- che il Nucleo Tecnico, individuato dalla Direzione Sanità di Regione Piemonte con lettera prot. n. 00016313/2019 del 12 agosto 2019 (prot. S.C.R. 7525 del 12 agosto 2019) con il supporto di S.C.R. Piemonte S.p.A., elaborava il Capitolato Tecnico e relativi allegati con riferimento al servizio di che trattasi;
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 6 del 4 marzo 2020, punto n.10 ordine del giorno, veniva nominato Responsabile unico del procedimento, l'Ing. Adriano LELI, allora Dirigente responsabile della Direzione Appalti in possesso dei requisiti richiesti;
- che con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 giugno 2020:
 - veniva indetta una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte (gara 86-2020), suddivisa in due lotti, per un importo complessivo dell'appalto (comprensivo di rinnovo ed opzioni) pari ad euro 134.720.000,00 oltre IVA; importo a base di gara pari ad euro 98.540.000,00 al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; oneri per la sicurezza da interferenze (per 84 mesi) pari ad euro 300.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;
 - veniva individuato, per entrambi lotti, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (punti qualità 80 /punti prezzo 20);
 - venivano approvati i documenti di gara;
 - veniva nominato il Seggio di gara.
- che con Disposizione del Consigliere Delegato n. 412 del 20 novembre 2020 veniva nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Commissione giudicatrice;
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 26 aprile 2021, la dott.ssa Patrizia GAMERRO veniva nominata Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, a far data dal 1° maggio 2021, in sostituzione dell'Ing. Adriano LELI;
- che con Determinazione del Direttore Appalti *ad interim* n. 84 del 15 giugno 2021 il servizio in oggetto veniva aggiudicato per i lotti 1 e 2 al concorrente Airgreen S.r.l., secondo le risultanze di cui all'allegato 1 "Prospetto di aggiudicazione" alla medesima.

Dato atto

- che limitatamente all'aggiudicazione del Lotto 2, la società Elilombarda S.r.l., promuoveva ricorso e successivi motivi aggiunti innanzi al Tar Piemonte (Sez. I, R.G. 674/2021) il quale, con sentenza non definitiva del 28 dicembre 2021, n. 1211:
 - i) respingeva, in parte, il ricorso introduttivo (relativo all'ammissibilità dell'offerta della controinteressata) promosso da Elilombarda S.r.l. in quanto *“S.C.R. Piemonte ha preso specificamente in considerazione la posizione di Airgreen, esprimendo un giudizio globale e sintetico in merito a tutte le circostanze rappresentate dall'aggiudicataria, tenendo conto delle dichiarazioni rese con la presentazione del D.G.U.E. in merito al provvedimento sanzionatorio dell'Autorità”*;
 - ii) disponeva la prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi aggiunti aventi ad oggetto la valutazione dell'offerta prodotta da Airgreen S.r.l.
- che con atto di appello del 28 marzo 2021, Elilombarda S.r.l. impugnava innanzi al Consiglio di Stato (Sez. III, R.G. 2994/2022), la sentenza non definitiva di primo grado chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di idonee misure cautelari;
- che con ordinanza cautelare 27 maggio 2022, n. 2468 il Consiglio di Stato dava atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte di Elilombarda S.r.l., condannando la stessa al pagamento delle spese della fase cautelare;
- che con sentenza del 21 ottobre 2022, n. 9002, il Consiglio di Stato:
 - i) accoglieva, in parte, il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti con esso impugnati nella parte relativa alla valutazione della sussistenza di un motivo di esclusione nei confronti di Airgreen S.r.l.;
 - ii) disponeva lo svolgimento di una nuova istruttoria e motivazione in merito alla sussistenza o meno in capo ad Airgreen S.r.l. di un grave illecito professionale riconducibile al provvedimento del 13 febbraio 2019 n. 27563 emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- che a seguito di nuova e motivata istruttoria, con propria Determinazione n. 5 del 19 gennaio 2023, veniva confermata l'ammissione nonché disposta nuovamente l'aggiudicazione del lotto 2 del servizio in oggetto a favore del concorrente Airgreen S.r.l., secondo le risultanze di cui all'allegato 1 “Prospetto di aggiudicazione” alla medesima;
- che la società Elilombarda S.r.l., promuoveva ricorso per motivi aggiunti innanzi al Tar Piemonte (Sez. I, R.G. 674/2021) il quale, con sentenza del 25 marzo 2024, n. 00300 respingeva il ricorso;
- che a seguito della predetta sentenza definitiva del TAR Piemonte, SCR Piemonte S.p.A. richiedeva ad Airgreen S.r.l. la produzione della documentazione utile alla stipula della Convenzione relativa al lotto n. 2, non essendo mai stata stipulata prima in ragione del procedimento di primo grado in corso avanti il TAR Piemonte, ora concluso.

Dato atto altresì

- che il servizio di cui al lotto n. 2, presso le basi di Alessandria e Borgosesia, è stato sino ad ora svolto in forza di proroghe annuali del contratto di appalto per l'affidamento del servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte stipulato in data 15 giugno 2012 tra l'A.O. C.T.O./Maria Adelaide (confluita nell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, cui è poi subentrata l'Azienda Sanitaria Zero) e il R.T.I. costituito da Airgreen S.r.l. in qualità di “capogruppo” e INAER AVIATION ITALIA S.p.A. (già BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICE ITALIA S.p.A., ora AVINCIS AVIATION ITALIA S.p.A.) in qualità di “mandante”.

Atteso

- che con nota prot. SCR n. 3498 del 30 aprile 2024, la società Airgreen Sr.l.:
 - evidenziava che, *i)* a causa dell'epidemia Covid-19 e due conflitti di rilevanza mondiale, primo tra tutti quello russo-ucraino, i prezzi del carburante, delle parti di ricambio e della manutenzione degli aeromobili e delle spese di gestione generale, sono aumentati considerevolmente; *ii)* in data 7 giugno 2021 e in data 31 gennaio 2024 sono stati rinnovati il CCNL Lavoratori Metalmeccanica PMI Confimi e il CCNL Piloti di Elicottero, per adeguarli all'incremento ISTAT, e ciò ha determinato un impatto significativo sulla voce di costo del personale;
 - rendeva noto che il contratto che attualmente disciplina il servizio relativo al lotto 2 - stipulato in data 15 giugno 2012 tra l'A.O. C.T.O./Maria Adelaide (confluita nell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, cui è poi subentrata l'Azienda Sanitaria Zero) - è stato oggetto di revisione annua dei prezzi, di cui l'ultima, prevista a far data dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024 ha riconosciuto l'applicazione di aumento sulla base dell'indice ISTAT FOI pari a + 5,1%;
 - richiedeva, alla luce degli incrementi dei prezzi descritti, *i)* un adeguamento degli stessi sulla base dell'indice ISTAT NIC - Indice 07.2 spese esercizio mezzi di trasporto periodo Settembre 2020 - Marzo 2024 pari a +22,90%; *ii)* la previsione nella Convenzione da stipularsi relativa al lotto 2, di una clausola di revisione periodica dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT NIC 07.2.

Dato atto

- che con nota prot. SCR n. 4636 del 06 giugno 2024 sulla base del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e nei limiti dell'alea normale di cui all'art. 1467 c.c., in linea di continuità con la revisione già prevista per il contratto attualmente in essere ed avente ad oggetto il medesimo servizio, SCR Piemonte S.p.A. proponeva all'Operatore economico, un adeguamento del corrispettivo relativo al lotto 2 mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI calcolato sulla base del mese di settembre 2023 e pari a +5,1%.
- che con nota prot. SCR n. 4997 del 17 giugno 2024, l'Operatore economico Airgreen S.r.l.:
 - contestava l'adeguamento riconosciuto pari a +5,1% in quanto rappresentava un incremento intervenuto in un arco temporale pari ai soli ultimi 12 mesi mentre l'offerta economica per la gara in oggetto era stata formulata a settembre 2020;
 - evidenziava che le revisioni annuali dei prezzi riconosciute ad Airgreen S.r.l. nell'ambito del contratto di appalto stipulato in data 15 giugno 2012 tra l'A.O. C.T.O./Maria Adelaide (confluita nell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, cui è poi subentrata l'Azienda Sanitaria Zero), hanno determinato adeguamenti del corrispettivo originario per un incremento complessivo del + 16,5%;
 - proponeva nuovamente di confrontare, ai fini dell'istruttoria per l'adeguamento prezzi, i costi ipotizzabili al momento di formulazione dell'offerta (settembre 2020) e i costi del servizio attuali (giugno 2024) sulla base dell'indice NIC "Spese per esercizio mezzi di trasporto" il quale evidenzia un incremento del +22,90% oppure, in un'ottica di massima collaborazione, di considerare l'indice FOI (più generale) per lo stesso periodo che evidenzia un incremento pari a + 17,1%.

Dato atto altresì

- che a seguito dell'ultima nota, in data 25 giugno 2024 il Responsabile del procedimento assistito dalla dott.ssa Anastasia PACE, responsabile della Funzione Soggetto Aggregatore e dalla dott.ssa Marilina ARMENTANO, responsabilità dell'U.O. Gare della Funzione Soggetto Aggregatore della Direzione Appalti, incontrava presso la sede di S.C.R. Piemonte S.p.A. il legale rappresentante della società Airgreen S.r.l. che nell'occasione ribadiva i contenuti delle note già trasmesse segnalando che le medesime considerazioni erano da estendersi anche al lotto 1.

Considerato

- che con nota prot. SCR n. 5366 del 25 giugno 2024, S.C.R. Piemonte S.p.A. proponeva un adeguamento dei prezzi per il lotto 2 calcolato sulla base dell'indice ISTAT NIC Trasporti 07 e riferito all'intervallo temporale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto relativo al lotto 1 (ottobre 2021) fino a maggio 2024, pari a +14,5%. A tale percentuale sarebbe stata decurtata l'alea contrattuale determinata nella misura del 5%, anziché del 10%, come da previsioni rinvenibili nelle disposizioni civilistiche (art. 1664 c.c.), utilizzando, per analogia, quale parametro di riferimento, la normativa di settore (art. 29, comma 1, lett. b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - cd. "Sostegni-ter" - rubricato "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici").

Atteso

- che la società Airgreen S.r.l. con nota prot. SCR 5830 dell'08 luglio 2024:
 - rigettava la proposta di SCR, richiedendo di considerare, ai fini del calcolo della percentuale in aumento, il periodo intercorso tra la data di presentazione delle offerte e l'avvio delle prestazioni contrattuali e pertanto richiedendo un adeguamento da calcolarsi sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Indice 07.2 Spese esercizio mezzi di trasporto, prendendo in considerazione l'arco temporale intercorrente tra Settembre 2020 e Marzo 2024, pari dunque a +22,90%;
 - formulava istanza di adeguamento anche in relazione al corrispettivo per l'attività di elisoccorso oggetto del lotto 1 secondo le condizioni già richieste per il lotto 2.

Dato atto

- che in data 31 luglio 2024, S.C.R. Piemonte S.p.A. convocava specifico tavolo tecnico con i rappresentanti di Azienda Zero, quale Amministrazione contraente ed alla presenza dell'Operatore economico, al fine di condividere l'alterazione del quadro economico della commessa in oggetto, le cui risultanze sono riportate nel verbale di pari data, che ancorché non allegato ma conservato in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto altresì

- che, così come si evince dal verbale dell'incontro di cui sopra che si richiama integralmente:
 - l'Operatore economico ha dichiarato che, alle medesime condizioni offerte in sede di partecipazione alla gara, non sarebbe stato più possibile adempiere alle obbligazioni discendenti dalla Convenzione relativa al lotto 1 in quanto l'equilibrio della medesima è risultato alterato e non più sostenibile per l'impresa e che ove confermate le medesime

condizioni non avrebbero potuto procedere alla sottoscrizione della Convenzione per il lotto 2;

- l'Operatore economico ha dichiarato che la nuova proposta oggetto di discussione, di un incremento di prezzi con variazione incrementale indice ISTAT FOI riferito all'intervallo temporale che decorre dalla data di stipula della Convenzione relativa al lotto 1 (ottobre 2021) alla data di giugno 2024 (ultimo indice disponibile) per un valore pari a + 13, 49% non risultava essere sufficiente a garantire la sostenibilità dell'offerta e pertanto la corretta erogazione del servizio;
- le parti interessate, a seguito di contraddittorio e considerata la natura del servizio di che trattasi, essenziale per la collettività a tutela della salute pubblica, hanno concordato di applicare, ai prezzi offerti per entrambi i lotti, un adeguamento dei corrispettivi pari al +14,90% calcolato sulla base dell'applicazione dell'indice ISTAT FOI riferito all'intervallo temporale decorrente dalla data di aggiudicazione del servizio (giugno 2021) a giugno 2024 (ultimo indice disponibile). Inoltre, anche al fine di rispondere al principio di certezza della spesa, le parti hanno concordato di inserire, nel contratto relativo al lotto 2, di prossima sottoscrizione, una clausola contrattuale di revisione annuale dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT FOI e di provvedere alla sottoscrizione di un *addendum* contrattuale, per il lotto 1, contenente la medesima clausola con le seguenti decorrenze:
 - a partire dal 1° settembre 2024 per il lotto 1;
 - a partire dal 1° gennaio 2025 per il lotto 2.
- l'Operatore economico si è conseguentemente impegnato alla sottoscrizione del contratto e ad attivare il servizio relativo al lotto 2 entro il 1° gennaio 2025 in modo da assicurare la continuità di erogazione dello stesso trattandosi di servizio essenziale per la collettività a tutela della salute pubblica.

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale da cui emerge quanto segue:

- anche nella fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto, è possibile procedere con la rinegoziazione del contratto al fine di adeguare le relative condizioni economiche (cfr TAR Piemonte, Sez. II, 20/02/2023, nella Sentenza n. 180);
- la scelta dell'amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l'accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all'amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell'aggiudicatario (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28 giugno 2021, n. 667);
- la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d'esecuzione che prima della stipula del contratto (cfr Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, nella sentenza n. 2709);
- costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l'immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14);

- in caso di eventi sopravvenuti in grado di alterare l'equilibrio contrattuale, è onere delle parti cooperare per riequilibrare il rapporto compromesso sulla base di principi generali di buona fede (cfr. Corte di Cassazione relazione n. 56/2020);
- la corretta applicazione del principio di economicità, dunque di buon andamento, dell'amministrazione scongiura una riedizione della procedura (T.A.R. Sardegna, 16.11.2022, sent. n. 770).

Ritenuto

- in applicazione di quanto sopra esposto, nell'ottica del principio del risultato ed al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, garantendo le prestazioni del servizio essenziale di che trattasi:
 - di riconoscere all'Operatore Economico Airgreen S.r.l. l'adeguamento dei prezzi contrattuali pari al +14,90% calcolato sulla base dell'applicazione dell'indice ISTAT FOI riferito all'intervallo temporale decorrente dalla data di aggiudicazione del servizio (giugno 2021) a giugno 2024 (ultimo indice disponibile) con le seguenti decorrenze: a partire dal 1° settembre 2024 per il lotto 1, a partire dal 1° gennaio 2025 per il lotto 2;
 - di inserire nella Convenzione relativa al lotto 2, di prossima sottoscrizione, una clausola contrattuale di revisione annuale dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT FOI e di provvedere, per il lotto 1 alla sottoscrizione di un *Addendum* alla Convenzione stipulata in data 11 ottobre 2021, contenente la medesima clausola di revisione annuale dei prezzi.

Dato atto

- che i prezzi calcolati in virtù dell'adeguamento sopra indicato sono i seguenti:

Lotto	Voce	Prezzo unitario offerto	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
1	CANONE MENSILE BASE DIURNA	€ 145.000,00	€ 166.605,00
	ORA VOLO	€ 1.800,00	€ 2.068,20
	CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	€ 207.000,00	€ 237.843,00
	ORA VOLO	€ 1.800,00	€ 2.068,20
2	CANONE MENSILE BASE DIURNA	€ 150.000,00	€ 172.350,00
	ORA VOLO	€ 1.800,00	€ 2.068,20
	INTEGRAZIONE CANONE MENSILE BASE DIURNA PER ATTIVAZIONE BASE NOTTURNA	€ 45.000,00	€ 51.705,00
	ORA VOLO	€ 1.990,00	€ 2.286,51

Preso atto

- che il soggetto che adotta il presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4, 5.2 e 5.5 del Codice etico di comportamento di S.C.R. Piemonte, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e che non sussistono, in capo alla stessa

situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016.

Atteso

- che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che si intende qui interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di riconoscere all'Operatore economico Airgreen S.r.l. l'adeguamento dei prezzi contrattuali pari al +14,90% calcolato sulla base dell'applicazione dell'indice ISTAT FOI riferito all'intervallo temporale decorrente dalla data di aggiudicazione del servizio (giugno 2021) a giugno 2024 (ultimo indice disponibile) con le seguenti decorrenze: a partire dal 1° settembre 2024 per il lotto 1, a partire dal 1° gennaio 2025 per il lotto 2.
- 3) Di dare atto che i prezzi calcolati in virtù dell'adeguamento sopra indicato risultano essere i seguenti:

Lotto	Voce	Prezzo unitario offerto	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
1	CANONE MENSILE BASE DIURNA	€ 145.000,00	€ 166.605,00
	ORA VOLO	€ 1.800,00	€ 2.068,20
	CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	€ 207.000,00	€ 237.843,00
	ORA VOLO	€ 1.800,00	€ 2.068,20
2	CANONE MENSILE BASE DIURNA	€ 150.000,00	€ 172.350,00
	ORA VOLO	€ 1.800,00	€ 2.068,20
	INTEGRAZIONE CANONE MENSILE BASE DIURNA PER ATTIVAZIONE BASE NOTTURNA	€ 45.000,00	€ 51.705,00
	ORA VOLO	€ 1.990,00	€ 2.286,51

- 4) Di approvare lo schema di *Addendum* alla Convenzione stipulata in data 11 ottobre 2021 per il lotto 1 (allegato 1 alla presente determinazione) e lo schema di Convenzione del lotto 2 (allegato 2 alla presente determinazione).
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Zero Piemonte - quale parte beneficiaria del servizio di che trattasi - ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico Airgreen S.r.l., in qualità di titolare delle Convenzioni relative al lotto 1 e 2.

7) Di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . secondo le indicazioni contenute nella Delibera A.N.AC. n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione".

Per verifica di legittimità
Coordinamento operativo
Ufficio Legale
Piermaria TOMASINI



PIERMARIA
LIVIO
TOMASINI
S.C.R.
PIEMONTE
07.08.2024
12:35:45
GMT+02:00

Il Responsabile del Procedimento e Direttore Appalti
Patrizia GAMERRO



PATRIZIA GAMERRO
S.C.R. PIEMONTE
07.08.2024 11:38:27
GMT+01:00

ADDENDUM

**ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELISOCORSO PER LA REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020)
LOTTO 1 CIG: 8333049991**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “***S.C.R. – Piemonte S.p.A.***”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “***Fornitore***”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

- b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);
- c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 al Fornitore;
- e) in data 11 ottobre 2021 SCR Piemonte S.p.A. – in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO – e il Fornitore in persona del dott. Mauro AIRAUDI, allora Presidente e Amministratore Delegato, sottoscrivevano la “Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto – lotto 1” (di seguito anche “Convenzione”), avente validità di sette anni dalla data di attivazione del servizio;
- f) con determinazione del Direttore Appalti n. xxxxxxxx è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è stato

approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da calcolarsi su base annuale;

g) per quanto sopra detto, si rende necessaria la sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione (di seguito anche "Addendum").

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 1, l'Offerta Economica Lotto 1 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° settembre 2024, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei

servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente

Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	166.605,00 €
Lotto 1	ORA VOLO	2.068,20€
	CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	237.843,00 €
	ORA VOLO	2.068,20 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

ART. 2 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) a decorrere dal 1° settembre 2024 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP adotta un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi

dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO PER LA
REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020) LOTTO 2 CIG: 83330645F3**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti

territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 2 al Fornitore;

e) l'atto di aggiudicazione è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 9002 del 21 ottobre 2022;

f) con determinazione del Direttore Appalti n. 5 del 19 gennaio 2023, è stata confermata l'ammissione nonché disposta nuovamente l'aggiudicazione del lotto 2 del servizio in oggetto a favore del concorrente Airgreen S.r.l., secondo le risultanze di cui all'allegato 1 "Prospetto di aggiudicazione" alla medesima;

g) con determinazione del Direttore Appalti n. xxxxxxxx è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è stato approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da calcolarsi su

base annuale;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 1.605.550,00, prestata mediante *fideiussione bancaria* n. 1787465, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con estensione di durata disposta con appendice n. 1 rilasciata in data 29.4.2024, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura nonché l'impegno rilasciato da parte della società la polizza assicurativa n. 675/2023 rilasciata da Generali Italia S.p.A. secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima, le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 2, l'Offerta Economica Lotto 2 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione Piemonte (di seguito anche solo "servizio") e la prestazione dei servizi connessi secondo le condizioni, riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con Determinazione del Direttore Appalti n. XXXXXXXX e meglio dettagliate all'art. 8
2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte a prestare il servizio di elisoccorso, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il numero complessivo di ore volo stimato e riportato nel Capitolato tecnico è da intendersi come fabbisogno indicativo, meramente orientativo e viene indicato in via del tutto presunta; lo stesso riguarda il fabbisogno stimato occorrente alla Regione Piemonte ed è stato determinato principalmente sulla

base dell'utilizzo relativo all'ultimo anno e considerando le possibili variabili che possono intervenire durante tutto l'arco temporale di durata della Convenzione.

4. La stipula della presente Convenzione non vincola in nessun modo né S.C.R. Piemonte S.p.A. né per l'Amministrazione Contraente, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno del servizio, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara ed adeguati, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i del servizio nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico).

6. Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Il contratto di fornitura tra l'Amministrazione e il Fornitore è regolato dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura da inviare al Fornitore Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

7. Il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, la Convenzione potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della Convenzione originaria.

6. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), l'Amministrazione potrà emettere

Ordinativi di Fornitura.

7. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore dovrà attivare il servizio inderogabilmente entro il 1° gennaio 2025. In quella data dovranno essere disponibili tutti gli elicotteri offerti, le attrezzature a supporto nonché il personale previsto con le relative abilitazioni.

2. Per dare esecuzione al servizio, l'Amministrazione deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: (i) CIG derivato; (ii) ore di volo stimate; (iii) importo del servizio; (ii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione del Servizio oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, durante tutta la durata della Convenzione, verifiche, di corrispondenza delle prestazioni con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione contraente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) fornire il servizio oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del servizio erogato alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie o normative relative allo specifico settore oggetto di gara) senza alcun aumento di prezzo;

- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità del servizio a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.1 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- h) assicurare il servizio di ripristino, sostituzione e manutenzione degli elicotteri secondo quanto disposto al par. 9 del Capitolato tecnico;
- i) rispondere alla disciplina in materia di personale dettagliata al par. 10 del Capitolato tecnico;
- j) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché all' Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- k) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente al servizio di elisoccorso dettagliato al par. 3 del Capitolato tecnico, deve eseguire i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali elencati al par. 11 del Capitolato tecnico. Tali servizi devono intendersi connessi ed accessori al servizio oggetto di gara, pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel /i prezzo/o unitario/i offerto/i in sede di gara.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° gennaio 2025, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente

Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	172.350,00 €
Lotto	ORA VOLO	2.068,20 €

2	INTEGRAZIONE	CANONE	51.705,00 €
	MENSILE	BASE	
	DIURNA/NOTTURNA		
	ORA VOLO		2.286,51 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in

forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. Il Servizio di elisoccorso e le conseguenti prestazioni rese a termini della presente Convenzione dovranno essere fatturate a carico dell'Amministrazione Contraente con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi. Ciascuna fattura dovrà pertanto riportare in dettaglio l'indicazione del canone mensile e delle ore di volo.

6. In caso di rilevazione di periodi di volo privi di adeguata giustificazione, l'Amministrazione Contraente si riserva di non riconoscerne il corrispettivo per il relativo periodo di volo.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

A tal proposito, il fornitore ha fornito gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio interrompono i termini di pagamento.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità

contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento

unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2

lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di

Convenzione avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che

forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i

corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere

dalla data di ricevimento della fattura.

11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa

imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine

di 60 giorni saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo

all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla

normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) a decorrere dal 1° settembre 2024 e su base

annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva,

si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del

servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono

aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle

prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si

utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà contestare ed applicare penalità secondo quanto dettagliato al par. 13 del Capitolato tecnico.

2. Per qualsiasi altra fattispecie di inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni comprese nel contratto diversa da quelle previste nella tabella di cui al par. 13 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale variabile da € 250,00 ad € 2.000,00, determinata dal DEC in base alla gravità dell'inadempimento o del non corretto adempimento.

3. Per le penali quantificate proporzionalmente ai canoni mensili, vanno considerati i canoni previsti per la specifica base oggetto di inadempimento.

4. È comunque fatta salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

5. In tutte le ipotesi di cui sopra, l'Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico del Fornitore sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Amministrazione Contraente a causa dell'inadempimento. Nel caso di minore spesa, nulla spetta al Fornitore, che non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non esime il Fornitore dal rispondere di eventuali danni o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Amministrazione Contraente.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 27.2 del Disciplinare di gara, attinenti allo

svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

5. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura

assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 11.

6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- mancata integrazione, al momento dell'attivazione del servizio, della polizza assicurativa n. 30245225 secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;
- nel caso si verifichino, nell'arco dell'anno, un numero di giorni (dati dalla somma delle ore) superiore a 20 di avaria, incidente o intervento di manutenzione non programmata che comportano un fermo macchina, frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

**ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – NOMINATED PERSONS

Il Fornitore ha notificato i nominativi delle figure dirigenti elencate al par. 10.3.6. del Capitolato tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle

corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo

inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni

per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Prima dell'inizio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, per completare/integrare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare riferendolo e modellandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento. L'integrazione, sottoscritta dalle parti, sarà allegata al Contratto di Fornitura quale parte integrante e sostanziale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime

finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e

del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

La sottoscritta Ada AIRAUDI, quale Presidente e Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; 10 (Penali); 11 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 14 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ADDENDUM

**ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELISOCCORSO PER LA REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020)
LOTTO 1 CIG: 8333049991**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

- b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);
- c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 al Fornitore;
- e) in data 11 ottobre 2021 SCR Piemonte S.p.A. – in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO – e il Fornitore in persona del dott. Mauro AIRAUDI, allora Presidente e Amministratore Delegato, sottoscrivevano la “Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto – lotto 1” (di seguito anche “Convenzione”), avente validità di sette anni dalla data di attivazione del servizio;
- f) con determinazione del Direttore Appalti n. xxxxxxxx è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è stato

approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da calcolarsi su base annuale;

g) per quanto sopra detto, si rende necessaria la sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione (di seguito anche "Addendum").

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 1, l'Offerta Economica Lotto 1 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° settembre 2024, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei

servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente

Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	166.605,00 €
Lotto 1	ORA VOLO	2.068,20€
	CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	237.843,00 €
	ORA VOLO	2.068,20 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

ART. 2 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) a decorrere dal 1° settembre 2024 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP adotta un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi

dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO PER LA
REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020) LOTTO 2 CIG: 83330645F3**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti

territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 2 al Fornitore;

e) l'atto di aggiudicazione è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 9002 del 21 ottobre 2022;

f) con determinazione del Direttore Appalti n. 5 del 19 gennaio 2023, è stata confermata l'ammissione nonché disposta nuovamente l'aggiudicazione del lotto 2 del servizio in oggetto a favore del concorrente Airgreen S.r.l., secondo le risultanze di cui all'allegato 1 "Prospetto di aggiudicazione" alla medesima;

g) con determinazione del Direttore Appalti n. xxxxxxxx è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è stato approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da calcolarsi su

base annuale;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 1.605.550,00, prestata mediante *fideiussione bancaria* n. 1787465, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con estensione di durata disposta con appendice n. 1 rilasciata in data 29.4.2024, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura nonché l'impegno rilasciato da parte della società la polizza assicurativa n. 675/2023 rilasciata da Generali Italia S.p.A. secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima, le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 2, l'Offerta Economica Lotto 2 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione Piemonte (di seguito anche solo “servizio”) e la prestazione dei servizi connessi secondo le condizioni, riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con Determinazione del Direttore Appalti n. XXXXXXXX e meglio dettagliate all'art. 8
2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte a prestare il servizio di elisoccorso, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il numero complessivo di ore volo stimato e riportato nel Capitolato tecnico è da intendersi come fabbisogno indicativo, meramente orientativo e viene indicato in via del tutto presunta; lo stesso riguarda il fabbisogno stimato occorrente alla Regione Piemonte ed è stato determinato

principalmente sulla base dell'utilizzo relativo all'ultimo anno e considerando le possibili variabili che possono intervenire durante tutto l'arco temporale di durata della Convenzione.

4. SCR Piemonte S.p.A. si riserva di attivare il servizio notturno su una delle due basi del lotto, alle condizioni economiche offerte in gara: Il fornitore dovrà garantire la capacità di operatività notturna entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta scritta.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in nessun modo né S.C.R. Piemonte S.p.A. né per l'Amministrazione Contraente, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno del servizio, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

6. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara ed adeguati, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i del servizio nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico).

7. Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Il contratto di fornitura tra l'Amministrazione e il Fornitore è regolato dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura da inviare al Fornitore Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

8. Il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, la Convenzione potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza

della Convenzione originaria.

6. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), l'Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura.

7. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore dovrà attivare il servizio inderogabilmente entro il 1° gennaio 2025. In quella data dovranno essere disponibili tutti gli elicotteri offerti, le attrezzature a supporto nonché il personale previsto con le relative abilitazioni.

2. Per dare esecuzione al servizio, l'Amministrazione deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: (i) CIG derivato; (ii) ore di volo stimate; (iii) importo del servizio; (ii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione del Servizio oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.
2. L' Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, durante tutta la durata della Convenzione, verifiche, di corrispondenza delle prestazioni con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione contraente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) fornire il servizio oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

- d) conformare la qualità del servizio erogato alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie o normative relative allo specifico settore oggetto di gara) senza alcun aumento di prezzo;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità del servizio a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.1 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- h) assicurare il servizio di ripristino, sostituzione e manutenzione degli elicotteri secondo quanto disposto al par. 9 del Capitolato tecnico;
- i) rispondere alla disciplina in materia di personale dettagliata al par. 10 del Capitolato tecnico;

j) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

k) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente al servizio di elisoccorso dettagliato al par. 3 del Capitolato tecnico, deve eseguire i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali elencati al par. 11 del Capitolato tecnico. Tali servizi devono intendersi connessi ed accessori al servizio oggetto di gara, pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel /i prezzo/o unitario/i offerto/i in sede di gara.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° gennaio 2025, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a
		seguito di
		adeguamento +
		14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	172.350,00 €
Lotto	ORA VOLO	2.068,20 €
2	INTEGRAZIONE CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	51.705,00 €
	ORA VOLO	2.286,51 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. Il Servizio di elisoccorso e le conseguenti prestazioni rese a termini della presente Convenzione dovranno essere fatturate a carico dell'Amministrazione Contraente con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi. Ciascuna fattura dovrà pertanto riportare in dettaglio l'indicazione del canone mensile e delle ore di volo.

6. In caso di rilevazione di periodi di volo privi di adeguata giustificazione, l'Amministrazione Contraente si riserva di non riconoscere il corrispettivo per il relativo periodo di volo.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

A tal proposito, il fornitore ha fornito gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio interrompono i termini di pagamento.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di 60 giorni saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) a decorrere dal 1° settembre 2024 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà contestare ed applicare penalità secondo quanto dettagliato al par. 13 del Capitolato tecnico.

2. Per qualsiasi altra fattispecie di inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni comprese nel contratto diversa da quelle previste nella tabella di cui al par. 13 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale variabile da € 250,00 ad € 2.000,00, determinata dal DEC in base alla gravità dell'inadempimento o del non corretto adempimento.

3. Per le penali quantificate proporzionalmente ai canoni mensili, vanno considerati i canoni previsti per la specifica base oggetto di inadempimento.

4. È comunque fatta salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

5. In tutte le ipotesi di cui sopra, l'Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico del Fornitore sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Amministrazione Contraente a causa dell'inadempimento. Nel caso di minore spesa, nulla spetta al Fornitore, che non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non esimono il Fornitore dal rispondere di eventuali danni o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Amministrazione Contraente.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 27.2 del Disciplinare di gara, attinenti allo

svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

5. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura

assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 11.

6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- mancata integrazione, al momento dell'attivazione del servizio, della polizza assicurativa n. 30245225 secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;
- nel caso si verifichino, nell'arco dell'anno, un numero di giorni (dati dalla somma delle ore) superiore a 20 di avaria, incidente o intervento di manutenzione non programmata che comportano un fermo macchina, frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

**ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – NOMINATED PERSONS

Il Fornitore ha notificato i nominativi delle figure dirigenti elencate al par. 10.3.6. del Capitolato tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle

corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo

inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni

per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Prima dell'inizio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, per completare/integrare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare riferendolo e modellandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento. L'integrazione, sottoscritta dalle parti, sarà allegata al Contratto di Fornitura quale parte integrante e sostanziale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime

finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e

del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

La sottoscritta Ada AIRAUDI, quale Presidente e Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; 10 (Penali); 11 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 14 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ADDENDUM

**ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELISOCORSO PER LA REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020)
LOTTO 1 CIG: 8333049991**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 al Fornitore;

e) in data 11 ottobre 2021 SCR Piemonte S.p.A. – in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO – e il Fornitore in persona del dott. Mauro AIRAUDI, allora Presidente e Amministratore Delegato, sottoscrivevano la “Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto – lotto 1” (di seguito anche “Convenzione”), avente validità di sette anni dalla data di attivazione del servizio;

f) con determinazione del Direttore Appalti n. 265 del 7 agosto 2024 è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è

stato approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da calcolarsi su base annuale;

g) per quanto sopra detto, si rende necessaria la sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione (di seguito anche "Addendum").

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 1, l'Offerta Economica Lotto 1 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° settembre 2024, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei

servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente

Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a seguito di adeguamento + 14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	166.605,00 €
Lotto 1	ORA VOLO	2.068,20€
	CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	237.843,00 €
	ORA VOLO	2.068,20 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

ART. 2 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) a decorrere dal 1° settembre 2024 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP adotta un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi

dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei
prezzi aggiornati.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: AIRAUDI ADA
Data: 21/08/2024 11:55:18

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO PER LA
REGIONE PIEMONTE (gara 86-2020) LOTTO 2 CIG: 83330645F3**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Airgreen S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175, capitale sociale Euro 10.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. REA TO-683659 P. IVA 05084120012, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ada AIRAUDI (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 219 del 17 luglio 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti

territoriali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per il Servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari Euro 134.720.000,00 IVA esclusa, importo a base di gara pari ad Euro 98.540.000,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 300.000,00 (zero);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 15 giugno 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 2 al Fornitore;

e) l'atto di aggiudicazione è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 9002 del 21 ottobre 2022;

f) con determinazione del Direttore Appalti n. 5 del 19 gennaio 2023, è stata confermata l'ammissione nonché disposta nuovamente l'aggiudicazione del lotto 2 del servizio in oggetto a favore del concorrente Airgreen S.r.l., secondo le risultanze di cui all'allegato 1 "Prospetto di aggiudicazione" alla medesima;

g) con determinazione del Direttore Appalti n. 265 del 7 agosto 2024 è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi contrattuali pari al + 14,90% ed è stato approvato l'inserimento, nella Convenzione, di una clausola di revisione prezzi, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT FOI da

calcolarsi su base annuale;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 1.605.550,00, prestata mediante *fideiussione bancaria* n. 1787465, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con estensione di durata disposta con appendice n. 1 rilasciata in data 29.04.2024, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura nonché la dichiarazione integrativa alla polizza assicurativa n. 675/2023 rilasciata da Generali Italia S.p.A. in data 22.04.2024, secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima, le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare, il DUVRI preliminare ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica Lotto 2, l'Offerta Economica Lotto 2 presentate in gara dal Fornitore la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione Piemonte (di seguito anche solo “servizio”) e la prestazione dei servizi connessi secondo le condizioni, riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con Determinazione del Direttore Appalti n. 265 del 7 agosto 2024 e meglio dettagliate all'art. 8
2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte a prestare il servizio di elisoccorso, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il numero complessivo di ore volo stimato e riportato nel Capitolato tecnico è da intendersi come fabbisogno indicativo, meramente orientativo e viene indicato in via del tutto presunta; lo stesso riguarda il fabbisogno stimato occorrente alla Regione Piemonte ed è stato determinato

principalmente sulla base dell'utilizzo relativo all'ultimo anno e considerando le possibili variabili che possono intervenire durante tutto l'arco temporale di durata della Convenzione.

4. SCR Piemonte S.p.A. si riserva di attivare il servizio notturno su una delle due basi del lotto, alle condizioni economiche offerte in gara: Il fornitore dovrà garantire la capacità di operatività notturna entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta scritta.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in nessun modo né S.C.R. Piemonte S.p.A. né per l'Amministrazione Contraente, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno del servizio, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

6. Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara ed adeguati, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i del servizio nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico).

7. Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Il contratto di fornitura tra l'Amministrazione e il Fornitore è regolato dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura da inviare al Fornitore Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

8. Il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, la Convenzione potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza

della Convenzione originaria.

6. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), l'Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura.

7. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore dovrà attivare il servizio inderogabilmente entro il 1° gennaio 2025. In quella data dovranno essere disponibili tutti gli elicotteri offerti, le attrezzature a supporto nonché il personale previsto con le relative abilitazioni.

2. Per dare esecuzione al servizio, l'Amministrazione deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: (i) CIG derivato; (ii) ore di volo stimate; (iii) importo del servizio; (iv) gli estremi per la fatturazione (v); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione del Servizio oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.
2. L' Amministrazione Contraente e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, durante tutta la durata della Convenzione, verifiche, di corrispondenza delle prestazioni con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione contraente nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) fornire il servizio oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

- d) conformare la qualità del servizio erogato alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie o normative relative allo specifico settore oggetto di gara) senza alcun aumento di prezzo;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità del servizio a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.1 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- h) assicurare il servizio di ripristino, sostituzione e manutenzione degli elicotteri secondo quanto disposto al par. 9 del Capitolato tecnico;
- i) rispondere alla disciplina in materia di personale dettagliata al par. 10 del Capitolato tecnico;

j) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché all' Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

k) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente al servizio di elisoccorso dettagliato al par. 3 del Capitolato tecnico, deve eseguire i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali elencati al par. 11 del Capitolato tecnico. Tali servizi devono intendersi connessi ed accessori al servizio oggetto di gara, pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel /i prezzo/o unitario/i offerto/i in sede di gara.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore, a partire dal 1° gennaio 2025, in forza degli Ordinativi di Fornitura (da intendersi comprensivo del servizio di elisoccorso e della prestazione dei servizi connessi) è indicato in Offerta economica e riportato nella seguente Tabella:

	Voce	Prezzo unitario a
		seguito di
		adeguamento +
		14,90%
	CANONE MENSILE BASE DIURNA	172.350,00 €
Lotto	ORA VOLO	2.068,20 €
2	INTEGRAZIONE CANONE MENSILE BASE DIURNA/NOTTURNA	51.705,00 €
	ORA VOLO	2.286,51 €

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150.000,00

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. Il Servizio di elisoccorso e le conseguenti prestazioni rese a termini della presente Convenzione dovranno essere fatturate a carico dell'Amministrazione Contraente con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi. Ciascuna fattura dovrà pertanto riportare in dettaglio l'indicazione del canone mensile e delle ore di volo.

6. In caso di rilevazione di periodi di volo privi di adeguata giustificazione, l'Amministrazione Contraente si riserva di non riconoscere il corrispettivo per il relativo periodo di volo.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

A tal proposito, il fornitore ha fornito gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa del servizio interrompono i termini di pagamento.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di 60 giorni saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e su base annuale, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio si utilizza, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese dell'anno precedente.

2. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in aumento su istanza del Fornitore, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

3. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità della medesima, ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente l'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

4. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, il RUP emette un proprio provvedimento. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti da effettuarsi su base annuale.

5. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato previa adozione di apposito provvedimento e comunicato al Fornitore.

6. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle amministrazioni contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà contestare ed applicare penalità secondo quanto dettagliato al par. 13 del Capitolato tecnico.

2. Per qualsiasi altra fattispecie di inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni comprese nel contratto diversa da quelle previste nella tabella di cui al par. 13 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale variabile da € 250,00 ad € 2.000,00, determinata dal DEC in base alla gravità dell'inadempienza o del non corretto adempimento.

3. Per le penali quantificate proporzionalmente ai canoni mensili, vanno considerati i canoni previsti per la specifica base oggetto di inadempimento.

4. È comunque fatta salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

5. In tutte le ipotesi di cui sopra, l'Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico del Fornitore sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Amministrazione Contraente a causa dell'inadempimento. Nel caso di minore spesa, nulla spetta al Fornitore, che non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non esimono il Fornitore dal rispondere di eventuali danni o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Amministrazione Contraente.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 27.2 del Disciplinare di gara, attinenti allo

svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

5. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura

assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 11.

6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- mancata integrazione, al momento dell'attivazione del servizio, della polizza assicurativa n. 30245225 secondo i massimali e le coperture richiesti al par. 27.2 del Disciplinare di gara;
- nel caso si verificchino, nell'arco dell'anno, un numero di giorni (dati dalla somma delle ore) superiore a 20 di avaria, incidente o intervento di manutenzione non programmata che comportano un fermo macchina, frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

**ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – NOMINATED PERSONS

Il Fornitore ha notificato i nominativi delle figure dirigenti elencate al par. 10.3.6. del Capitolato tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle

corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo

inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni

per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Prima dell'inizio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, per completare/integrare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare riferendolo e modellandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento. L'integrazione, sottoscritta dalle parti, sarà allegata al Contratto di Fornitura quale parte integrante e sostanziale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime

finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e

del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE



Firmato digitalmente da: AIRAUDI ADA
Data: 21/08/2024 11:53:18

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

La sottoscritta Ada AIRAUDI, quale Presidente e Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; 10 (Penali); 11 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 14 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

Firmato digitalmente da: AIRAUDI ADA
Data: 21/08/2024 11:53:19

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.